

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(106)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>
RIUNITE (<i>Industria-10^a e Igiene e sanità 12^a</i>)	29
ISTRUZIONE (7 ^a)	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	36
LAVORO (11 ^a)	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	36
IGIENE E SANITÀ (12 ^a)	31
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI . .	35

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 36
------------------------	----------------

COMMISSIONI RIUNITE

10^a (Industria)

e

12^a (Igiene e sanità)

VENERDÌ 24 GIUGNO 1977

*Presidenza del Vice presidente
della 10^a Commissione*

ARIOSTO

*indi del Presidente della 10^a Commissione
de' COCCI*

*Intervengono il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin
ed il Sottosegretario di Stato per la sanità Russo.*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Il presidente Ariosto, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, viene ripresa alle ore 11,20).

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Il senatore Carboni, relatore alle Commissioni riunite, illustra il disegno di legge rilevando, preliminarmente, che l'intervento dello Stato nell'area dei prezzi amministrati è determinato dall'opportunità — commisurata sia all'essenzialità dei bisogni che all'entità della spesa pubblica — di non lasciare alla pura meccanica delle leggi eco-

nomiche dell'autoregolazione e della libera economia di mercato la formazione dei prezzi di taluni beni. Per quanto riguarda i farmaci, essendo indubbia, prosegue l'oratore, sia la loro essenzialità che la loro rilevanza economica per il bilancio statale, appare evidente il particolare impegno richiesto alla pubblica amministrazione nella formazione dei prezzi e la necessità che all'empirismo degli attuali criteri si sostituisca una corretta metodologia di determinazione degli stessi.

L'introduzione di un nuovo sistema risponde pertanto alla necessità di disporre di parametri chiari di riferimento — ponendo fine alla irrazionalità dell'attuale sistema, che favorisce le aziende che operano nel settore in modo velleitario ed inadeguato a danno di quelle che operano con serietà e rigore — consentendo altresì di confrontare detto sistema con le scelte di politica economica e sociale. Del resto tale esigenza è stata avvertita fin dal 1964, allorchè il Ministero dell'industria dette vita ad un'apposita commissione di studio, il cui metodo è stato recepito dal CIPE con delibere del 1971, del 1975 e del 1976. Il CIPE — che, a norma dell'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1960, n. 745, convertito con la legge 18 dicembre 1970, n. 134, avrebbe dovuto entro il 31 dicembre 1971 attuare la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di detto nuovo metodo finalizzato ad una precisa valutazione degli elementi di costo afferenti alle diverse specialità medicinali — ha potuto approvare, a causa delle difficoltà tecniche ed organizzative incontrate, le norme per la prima attuazione del nuovo metodo soltanto il 17 dicembre 1976. L'accumularsi di tale ritardo ha provocato una situazione fortemente sperequata all'interno del settore che il provvedimento del CIPE del 23 maggio 1975, recante un aumento in via provvisoria del 12 per cento

dei prezzi in vigore, non ha potuto sanare. Se i dati statistici in base ai quali si è registrata, negli ultimi mesi del 1976, e in modo più accentuato nel 1977 una sensibile contrazione dei livelli di consumo dei prodotti farmaceutici (apprezzabile, peraltro, perchè manifesta la consapevolezza soprattutto degli utenti del servizio mutualistico degli eccessi nei consumi verificatisi negli anni scorsi) dovessero essere confermati, ciò indurrà effetti critici nei confronti delle aziende con prezzi unitariamente più bassi.

Va anche ricordato — prosegue il relatore — che la CEE, con il parere emesso il 18 novembre 1976, ha invitato il Governo italiano ad eliminare, in sede di fissazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici importati dagli Stati membri della Comunità, la asserita violazione dell'articolo 30 del Trattato di Roma, adottando i necessari provvedimenti.

Il senatore Carboni osserva inoltre che il decreto-legge, che non ha la pretesa di risolvere i complessi problemi legati alla politica dei farmaci, pur rappresentando un primo ed importante passo verso l'attuazione della riforma sanitaria, affronta tuttavia taluni urgenti aspetti congiunturali della questione, armonizzando la nostra legislazione con quella della CEE e rendendo, grazie all'introduzione del nuovo metodo per la determinazione dei prezzi, le nostre industrie farmaceutiche maggiormente competitive sul piano internazionale e più qualificata la nostra produzione, per i maggiori spazi consentiti alla ricerca. Il nuovo metodo, caratterizzato da una stretta correlazione tra costi e ricavi — egli prosegue — presuppone necessariamente l'abolizione degli sconti a favore degli enti mutualistici, onde evitare che esso sia considerato fra le voci di costo.

Il senatore Carboni, illustrando quindi le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in sede di conversione in legge del decreto, giudica favorevolmente quelle agli articoli 2, 5 e 6, tendenti ad introdurre emendamenti sostanzialmente migliorativi del testo, mentre esprime talune perplessità in merito agli articoli aggiuntivi 2-bis e 5-bis.

Per quanto riguarda il primo, che dispone che la documentazione relativa ai prezzi revisionati dei medicinali e quella relativa ai prezzi dei medicinali di nuova registrazione siano a disposizione del Parlamento, manifesta il dubbio che la disposizione, contrastando, tra l'altro, con il principio del segreto d'ufficio dei dati aziendali, possa essere viziata di illegittimità costituzionale.

Per quanto riguarda il secondo, che dispone che i termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti delle imprese farmaceutiche nei confronti degli enti mutualistici, derivanti dal mancato versamento delle somme dovute a titolo di sconto, siano concordati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, esprime preoccupazioni circa la tassatività del termine anzidetto.

Il relatore, dopo aver auspicato che i lamentati inconvenienti siano rapidamente superati, eventualmente per il tramite di appositi ordini del giorno di carattere interpretativo, conclude rilevando che un'eventuale decadenza del decreto-legge, connessa alla mancata conversione di esso entro il termine di sessanta giorni stabilito dalla Costituzione, oltre a costituire un mancato adempimento di precisi ed inderogabili obblighi comunitari, indurrebbe conseguenze molto pericolose per le imprese italiane, poste in condizioni di estremo svantaggio rispetto alle imprese multinazionali.

Apertasi la discussione generale, il senatore Merzario sostiene che, prima di procedere nell'esame del decreto-legge, è opportuno che il Governo chiarisca il suo atteggiamento, sia sulle perplessità adombrate dal relatore, sia su eventuali proposte di modificazione che secondo voci correnti lo stesso Governo intenderebbe avanzare.

Successivamente il senatore Milani giudica indispensabile conoscere preventivamente ed approfonditamente i criteri del nuovo metodo CIPE sul quale le Commissioni sono state chiamate a pronunciarsi.

Seguono interventi del senatore Rampa, preoccupato per l'esiguità del tempo a disposizione — soprattutto della Commissione sanità — per completare l'esame di numerosi ed importanti provvedimenti e del

Presidente, il quale informa che i criteri del nuovo metodo CIPE sono contenuti in una pubblicazione in possesso degli uffici di segreteria, che ogni componente delle Commissioni può agevolmente consultare.

Prende quindi la parola il sottosegretario Russo, il quale fornisce le notizie richieste, ribadendo nel contempo l'esigenza che il decreto-legge in esame venga opportunamente modificato; in particolare, sottolinea la necessità di sostituire l'articolo 2-bis del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento con altro nel quale si precisi che il Presidente del CIP presenta annualmente al Parlamento una relazione analitica sui risultati della revisione dei prezzi dei medicinali e della fissazione del primo prezzo dei medicinali di nuova registrazione; aggiunge che anche l'articolo 5-bis andrebbe sostituito con altro, nel quale si stabilisse che le imprese farmaceutiche sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 31 maggio 1977, sulla base degli estratti conto notificati dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati fra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche. Eventuali modifiche ed integrazioni ai suddetti accordi circa i termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti — sempre secondo il disposto del nuovo testo — dovrebbero essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conclude precisando che, ad avviso del Governo, mentre l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5-bis ha prevalentemente carattere formale ed è inteso a chiarire ulteriormente i limiti e la portata della norma, quello sostitutivo dell'articolo 2-bis è di notevole rilevanza sostanziale, in quanto investe problemi di principio.

Avendo il senatore Bellinzona ribadito la esigenza, prima di proseguire nell'esame del decreto-legge, di conoscere i pareri di tutte

le Commissioni chiamate ad esprimerli ed avendo il senatore Milani sostenuto che è opportuno rinviare brevemente l'esame, per una migliore funzionalità dei lavori, dopo interventi del relatore senatore Carboni, del senatore Rampa e del presidente de' Cocci, rimane stabilito che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di mercoledì 29 giugno, alle ore 18,30.

La seduta termina alle ore 12,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
OSSICINI
indi del Vicepresidente
PINTO*

Intervengono il Ministro della sanità Dal Falco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Russo.

La seduta ha inizio alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli Enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria » (202-B), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Il senatore Del Nero, relatore alla Commissione, illustrando il disegno di legge, promette che le difficoltà dell'esame sono cresciute dal fatto che la Camera dei deputati, nell'apportare modifiche al disegno di legge approvato dal Senato, ha introdotto un titolo completamente nuovo concernente le norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici. Nel merito, dopo aver rilevato che le incertezze connesse alla mancata approvazione della riforma sanitaria rappresentano elementi di preoccupazione, osserva che anziché procedere al

definitivo trasferimento delle funzioni alle Regioni sarebbe stato forse più opportuno, anche al fine di evitare conflitti di competenza in ordine alla gestione del personale, prevedere una apposita fase transitoria. Illustrati analiticamente i primi sei articoli del disegno di legge, il relatore si sofferma in particolare su problemi posti dagli articoli 4 e 6, concernenti rispettivamente il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico e la questione del personale degli enti posti in liquidazione. Quanto all'articolo 4, egli lamenta la scarsa precisione con cui viene individuata la funzione direttiva e di coordinamento spettante all'anzidetto comitato; quanto all'articolo 6, egli osserva invece che non sarebbe inutile la previsione di un apposito emendamento destinato ad una maggiore tutela giuridica del personale nella difficile situazione connessa al trasferimento stesso. Il senatore Del Nero giudica tuttavia favorevolmente il titolo I del disegno di legge soprattutto perchè la sua approvazione testimonia la volontà del Parlamento di osservare scrupolosamente la data prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'avvio della riforma sanitaria.

Passando ad illustrare il titolo II del disegno di legge, che riproduce, con modificazioni giudicate non sostanziali, il provvedimento approvato dal Senato, il relatore si richiama alle osservazioni svolte in quella sede. Osserva tuttavia che, eventualmente per il tramite di appositi ordine del giorno di natura interpretativa, sarebbe opportuno precisare che la dizione delle categorie indicate nell'articolo 7 (con particolare riferimento a quella dei titolari di farmacie) non va intesa in senso rigido, ma secondo la prassi adottata nelle vigenti convenzioni. Per quanto in particolare riguarda il secondo capoverso del numero 2 dell'articolo 9, che dispone che l'accesso alla convenzione sia consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito, egli lamenta la pericolosità che la disposizione, che si riferisce ai soli medici ospedalieri, sia generalizzata a tutto

il personale medico e ne auspica pertanto la soppressione. Lamentata inoltre la genericità del numero 15 dello stesso articolo — che dispone che la convenzione disciplini l'utilizzazione, su richiesta delle Regioni o degli enti locali, presso i servizi pubblici del territorio degli specialisti ambulatoriali, con onere a carico dell'ente con cui sono convenzionati — auspica che la Commissione approvi un apposito ordine del giorno che garantisca il diritto all'esercizio della libera attività professionale per tutto il personale medico oltre che per le categorie ivi previste.

Il senatore Del Nero conclude dichiarandosi favorevole al provvedimento che, nonostante gli inconvenienti lamentati, ha il merito indiscusso di avere attuato il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici nel termine fissato dalla citata legge n. 386 del 1974, nonché quello di aver posto le basi per la stipulazione delle convenzioni uniche per tutto il personale sanitario.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Merzario, premesso che appare impossibile ignorare le circostanze di tempo e di ordine politico che costringono la Commissione ad un dibattito serrato al fine di non superare la fatidica data del 30 giugno (tanto che essa sembra destinata ad un ruolo che si potrebbe definire marginale e di registrazione delle scelte di più ampio respiro politico-legislativo) e dopo aver sottolineato la necessità che la funzione della Commissione sia pienamente rivalutata in una più marcata presa di coscienza dei problemi della salute pubblica, esprime la preoccupazione che tale modo di legiferare, legato a scadenze estremamente ravvicinate e non procrastinabili, si traduca in una prassi costante. Nel merito, egli condivide le osservazioni del relatore ed, in particolare, le perplessità circa taluni ritocchi introdotti dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda l'esercizio della libera professione sarebbe stata opportuna una disposizione più precisa e perentoria, mentre l'intesa con le organizzazioni sindacali, prevista dall'articolo 8, dovrebbe essere interpretata come un diritto alla partecipazione di esse, sia

pure a titolo consultivo. Il senatore Merzario pone quindi l'accento sul fatto che il disegno di legge testimonia l'impegno, più volte ribadito in solenni dichiarazioni, di rispettare la data fissata dall'articolo 12-bis della legge n. 386 del 1974: circostanza quest'ultima importante non già sotto il profilo della formalità o della coerenza programmatica, ma perchè consolida, in modo irreversibile, le premesse del più generale processo di riforma sanitaria. E pur vero tuttavia, prosegue l'oratore, che si è fatto passare inutilmente il tempo della vigilia riformatrice e che non sono stati prestabiliti con prudenza i tempi e le modalità necessarie per la introduzione del nuovo Servizio sanitario nazionale, come era previsto e sancito dalla citata legge n. 386: in Commissione e in Assemblea, durante la discussione sul bilancio, la sua parte politica non ha mancato occasione di insistere sulla necessità di prospettare una strategia ispirata alla coerenza degli obiettivi, precisando che non vi era contraddizione tra questi ultimi e la gradualità degli interventi. Sul piano politico istituzionale, i pericoli da scongiurare sono soprattutto rappresentati dal rischio di scaricare sulle Regioni i guasti accumulati in tanti anni di caotica gestione delle prestazioni sanitarie, nella resistenza di molti settori medici e della burocrazia sanitaria ad dispiegarsi del disegno riformatore, nonché, infine, nel verificarsi di un perverso contenzioso di competenze tra le mutue, che sono destinate a scomparire, e le Regioni, chiamate ad assolvere un compito di coordinamento senza poter contare su una adeguata struttura capace di esercitare il controllo operativo. Il senatore Merzario conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, che intende in tal modo sottolineare la positività della importante tappa rappresentata dal disegno di legge nel lungo e faticoso cammino per la realizzazione della riforma sanitaria.

Il senatore Pittella, non nascondendo le perplessità ingenerate in lui dal fatto che il provvedimento non appare per molti versi in grado di risolvere adeguatamente i compiti che si prefigge, osserva che la ristrettezza dei tempi imposti induce la sua

parte politica ad abbandonare qualunque intento modificatore. Il rispetto della data del 30 giugno per l'estinzione degli enti mutualistici costituisce un fatto di indubbia importanza, che spinge peraltro a superare le anzidette perplessità. Dopo avere convenuto con i precedenti oratori circa l'opportunità che la Commissione approvi taluni ordini del giorno di natura interpretativa (in particolare sulla questione della libera professione e sulle categorie mediche che possono accedere alle convenzioni, pur avendo rapporti con la Pubblica amministrazione) il senatore Pittella conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo socialista italiano.

Il senatore Pinto rileva preliminarmente che le circostanze in cui la Commissione si trova costretta a discutere il disegno di legge costituiscono un fatto emblematico del modo di far politica nel nostro Paese: nonostante fosse noto fin dal 1974 quale fosse la data di estinzione degli enti di assistenza sanitaria, si è atteso l'ultimo giorno per por mano ad un provvedimento che appare, oltre tutto, censurabile da vari punti di vista. L'oratore lamenta, in particolare, il verificarsi del fenomeno del numero chiuso nel mercato del lavoro, connesso inevitabilmente all'approvazione della disposizione contenuta nell'articolo 9 n. 1), in base alla quale, le convenzioni uniche dovranno fissare, tra l'altro, il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in vari ambiti territoriali. Dopo aver quindi criticato anche la burocratizzazione del sistema sanitario indotta dal trasferimento della globalità del personale sanitario alle Regioni (a questo riguardo osserva che l'esigenza di salvaguardare il posto di lavoro poteva essere soddisfatta anche mutando le funzioni cui adibire l'anzidetto personale), l'oratore ritiene inammissibile che sia affidato alle Regioni il compito di fissare limiti all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonché per quelli degli istituti a carattere scientifico, secondo il disposto dell'articolo 12 del disegno di legge.

Il senatore Rampa, premesso che lo stato d'animo con il quale il Parlamento si accinge a varare un disegno di legge così importante e significativo per la realizzazione della riforma sanitaria poteva essere di piena soddisfazione se la scadenza improcrastinabile del 30 giugno non rappresentasse un limite all'eventuale introduzione di emendamenti, si associa all'auspicio espresso dai precedenti oratori che talune delle questioni poste dal provvedimento siano superate attraverso l'approvazione di appositi ordini del giorno, concordati fra i vari Gruppi parlamentari. Il primo di essi dovrebbe riguardare la questione dei limiti all'esercizio della libera attività professionale, in modo tale che siano fugati possibili dubbi di illegittimità costituzionale; altri ordini del giorno dovrebbero tendere ad armonizzare le disposizioni contenute nel disegno di legge con la vigente normativa, per quanto in particolare riguarda il personale mutualistico nonché l'intera materia dei decreti delegati di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni previsti dalla legge n. 382 del 1975.

Il senatore Rampa prosegue osservando che il tormentato *iter* del disegno di legge n. 382 ebbe in verità inizio già qualche anno anteriormente alla sua prima approvazione da parte del Senato: se ci si è dunque ridotti a legiferare con l'acqua alla gola non è già per l'inattività della sua parte politica ma perchè anche altri Gruppi parlamentari hanno nutrito non poche incertezze nei confronti dei delicati e complessi problemi legati alla fase transitoria di attuazione della riforma sanitaria. L'oratore auspica quindi che il Comitato previsto dall'articolo 4 del disegno di legge non espliciti compiti di mera liquidazione, ma svolga un ruolo di politica attiva. Dopo aver quindi invitato il Ministro della sanità a tenere la Commissione costantemente informata sui problemi legati all'attuazione del nuovo sistema, onde essa possa fattivamente contribuire al loro superamento, prospetta l'opportunità che la Commissione, attraverso un programma di lavoro concordato dall'Ufficio di Presidenza, possa esplicare un'utile azione di controllo, riconquistando in tal modo la funzione di centralità del Parlamento. Con-

clude annunciando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore Costa rileva preliminarmente che dai precedenti interventi, pur attraverso titubanze e incertezze, emerge il consenso di tutti i Gruppi parlamentari su un disegno di legge, estremamente importante, come quello in discussione, che coinvolge 50 milioni di mutuatati e tutte le strutture socio-sanitarie del Paese. Egli non ritiene tuttavia che la data del 30 giugno coincida con la definitiva estinzione del sistema mutualistico. Dopo essersi soffermato su una serie di questioni non risolte dal provvedimento o risolte in modo insoddisfacente (mancanza di adeguati finanziamenti alle Regioni per il trasferimento delle funzioni amministrative, stato di dissesto dei bilanci degli enti posti in liquidazione, mancanza delle procedure amministrative necessarie all'approvazione dei bilanci degli enti mutualistici provinciali, destinazione del personale, soprattutto di quello dirigenziale, convenzioni con gli ospedali pubblici e privati, assistenza generica e specialistica, partecipazione con voto consultivo delle confederazioni sindacali nazionali), l'oratore auspica che il Parlamento sia in grado di colmare adeguatamente il vuoto che farà inevitabilmente seguito dall'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Ruffino, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Rampa, si dichiara in particolare preoccupato per taluni probabili effetti indotti dall'approvazione del disegno di legge: dequalificazione della assistenza sanitaria, conflitti di competenza tra commissari straordinari e liquidatori; conflitti nella gestione del personale trasferito alle Regioni.

Il senatore Minnocci, dal canto suo, esprime la preoccupazione che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge — in base alla quale, a decorrere dal 1° luglio 1977, sono sciolti gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presiden-

te della Repubblica 29 aprile 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173) —, a meno che non si tratti di enti agenti in regime mutualistico pubblico ed obbligatorio per legge, contrasti con l'articolo 18, primo comma, della Costituzione. Chiede pertanto opportune delucidazioni al Ministro a questo riguardo.

Il presidente Pinto dichiara quindi chiusa la discussione generale, rinviando il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli
dei trattamenti retributivi e normativi**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

Il Presidente propone, e così resta stabilito, che i dati acquisiti relativamente al personale degli enti ascoltati nella passata legislatura direttamente dalla Commissione refluiscono, *ratione materiae*, nelle relazioni dei singoli comitati.

Ricorda che la seduta odierna è dedicata alla parte della relazione conclusiva concernente la razionalizzazione del sistema pensionistico. Al riguardo, sottopone alla Commissione un testo che integra le formulazioni contenute nella bozza delle considerazioni e proposte conclusive.

Il deputato Di Giulio afferma di concordare nelle linee generali con il testo in esame. Osserva, peraltro, che tale testo prende soprattutto in considerazione il sistema pensionistico del settore dei dipendenti privati. Occorrerebbe, invece, dare un adeguato rilievo anche al sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e, in particolare, a quello dei dipendenti statali. Si tratta, fra l'altro, di rivedere un sistema pensionistico che consente di acquisire il diritto a pensione in

età ancora giovane essendo il suo principio informatore l'anzianità di servizio, anziché l'età effettiva.

Dopo aver formulato alcune proposte per una migliore redazione del testo, ritiene che si dovrebbe specificare che la possibilità di ammettere il pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria di 60 anni, dovrebbe essere prevista solo per ragioni particolari.

Il senatore Rufino, dichiarandosi anch'egli d'accordo sulle linee generali del testo in discussione, esprime perplessità nei confronti di proposte che possono mettere in discussione il diritto a pensionamento anche nel settore privato dopo 35 anni contributivi, a prescindere dal fatto che si siano o no raggiunti i sessant'anni di età. Osserva, inoltre, che bisognerebbe farsi anche carico del problema delle rendite vitalizie spettanti agli infortunati sul lavoro, tenendo soprattutto conto delle conseguenze distorsive che su di esse ha avuto il gonfiamento delle pensioni di invalidità.

Il presidente, senatore Coppo, osserva che il testo sottoposto all'esame della Commissione si ispira al principio di rendere omogenei i sistemi pensionistici vigenti e di incidere su quei meccanismi che portano al pensionamento in età giovanile, giacché è illusorio pensare che riducendo l'età del pensionamento si aumenti l'occupazione. Comunque, ciò potrà essere meglio precisato, tenendo conto delle osservazioni formulate dal deputato Di Giulio.

Osserva inoltre che le proposte contenute nel testo in esame non sono dirette ad estendere i benefici dell'attuale sistema pensionistico già molto avanzato, ma ad introdurre i correttivi resi necessari dalle numerose anomalie che in esso si rinvengono.

Il Presidente conclude avvertendo che la seduta programmata per giovedì 30 giugno, alle ore 10, è rinviata a martedì 5 luglio, alle ore 17, sia per consentire un più approfondito esame della parte discussa nell'odierna seduta, sia per la rielaborazione globale di tutta la parte della relazione relativa alle considerazioni conclusive discussa nelle precedenti sedute.

La seduta termina alle ore 18,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Schiano, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole, condizionato all'introduzione di taluni emendamenti, sul disegno di legge:

« Ordinamento della professione di psicologo » (442), d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri. (Alla 2^a Commissione permanente).

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Manente Comunale, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli Enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria » (202-B), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (alla 12^a Commissione);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica » (682), d'ini-

ziativa del senatore Balbo (alla 2^a Commissione);

« Disciplina del servizio dei medici radiologi operanti in enti pubblici » (696), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri (alla 12^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Commissioni riunite**2^a (Giustizia)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 10

Commissioni riunite10^a (Industria, commercio, turismo)

e

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 18,30

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 9,30

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 16

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 10

—————

5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)*Mercoledì 29 giugno 1977, ore 17*

—————

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)*Mercoledì 29 giugno 1977, ore 10 e 16,30*

—————

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 10

—————

10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 17

—————

11ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 10

—————

12ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 29 giugno 1977, ore 10

—————

**Commissione parlamentare per il controllo
sugli interventi nel Mezzogiorno***(Presso la Camera dei deputati)**Mercoledì 29 giugno 1977, ore 9,30*

—————

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23,30*